

Ministero dell'Università, della Ricerca e dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Statale di scuola dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
“Mantegna – Bonanno”
Via Bologni, 4 – 90136 Palermo
Tel. 091/6680889 - 091/6682850 - Fax.091/6688198
PAIC85300A - C.F. 97164850824
Email paic85300a@istruzione.it paic85300a@pec.istruzione.it
Sito : www.icsmantegnabonanno.edu.it

All'Albo pretorio online
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al personale Comunale
All'RLS S. Ruppi
All'RSPP Ing. P. Spallino
Alle RSU : D. Gemelli, F. Lipari, S.Ruppi
Alla DSGA A. Maggio;
Al Sig. Prefetto della Provincia di Palermo;
Al Sindaco del Comune di Palermo;
All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;
All'ATP dell'Ufficio Scolastico Regionale della Provincia di Palermo;
Alla Direzione della ASL n.6 Palermo;
Al Corpo della polizia Municipale;
Alla Protezione Civile di Palermo;
Al Comando Legione Carabinieri di Palermo;
Al Dipartimento della funzione pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Oggetto: decreto di apertura da remoto dell'istituzione scolastica con la modalità del lavoro agile a seguito di pandemia Coronavirus (COVID-19).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, denominato “Cura Italia”, che così recita all'art.87: *Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa*



nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

- RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo ;
- VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
- VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;
- CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
- VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020-03-09 nella quale viene previsto che spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio,fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;



CONSIDERATO che il D.L. 17 marzo 2020 n.18 ha disposto che le amministrazioni limitino *la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro*, e che pertanto anche il dirigente scolastico nell'attuale situazione emergenziale può assicurare la sua prestazione da remoto, garantendo, in primis, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l'esercizio del diritto allo studio e assicurando però in presenza i servizi indifferibili e urgenti;

VISTA la nota MIUR 323/10.03.2020 nella quale viene ribadito *l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa;*

VISTO l'art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale *le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.* Principio ripreso dalla MI con nota 351/12.03.2020;

VERIFICATO, come previsto nella suddetta nota, che attualmente non vi sono *attività indifferibili da rendere in presenza*, avendo la presente istituzione processato tutti gli adempimenti urgenti ed organizzato l'erogazione dei servizi amministrativi tramite prestazioni lavorative in forma di smart working, in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, come da comunicazione in modalità semplificata prodotta al Ministero del lavoro;

VISTA la nota MIUR 351/12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce *la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale;*

VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che *le pubbliche amministrazioni, anche al fine di temperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa*, e nel contempo prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;

VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che *le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);*

VERIFICATO che nell'ultima settimana l'affluenza presso gli uffici dell'istituto è stata di fatto inesistente;

PRESO ATTO che una parte del personale ATA in servizio risiede fuori città ;

CONSIDERATO che l'OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale;

CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo;

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;

CONSIDERATO che l'attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del COVID- 19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente



- diffusivo dell'epidemia e l'incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale il cui picco nella Regione Sicilia si prevede proprio in questa settimana;
- VISTO l'art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro *la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR)*;
- VISTO l'art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo *spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola*;
- VISTO il comma 4, dell'art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico *l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale*;
- VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge 81/2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
- VERIFICATO che, stante l'organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa, non si configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio, avendo la scrivente abilitato tutto il personale di segreteria a lavorare in remoto sugli applicativi in dotazione della scuola;
- VERIFICATO che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio d'istruzione attraverso la didattica a distanza tramite le seguenti piattaforme on-line:
- a) Registro Elettronico Spaggiari;
- b) Edmodo
- ACCLARATO che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede ai seguenti n. di telefono cellulare 3318528760 e 339.7313771;
- CONSIDERATO che sarà possibile contattare l'istituzione scolastica tramite e-mail agli indirizzi PEO paic85300a@istruzione.it e PEC paic85300a@pec.istruzione.it, tramite telefoni cellulari n. 3318528760 e 339.7313771; (reperibilità dalle ore 8,00 alle 14,30) e che sarà garantita risposta in tempi brevi;
- VISTO l'art.32 della Costituzione, per il quale *la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*;
- A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell'istituto;
- PREVIA intesa con l'RSPP d'istituto;

DECRETA

per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti,

- che dal 19 marzo e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (o fino a nuove e
- differenti disposizioni normative) gli uffici amministrativi dell'ICS "Mantegna-Bonanno" di Palermo funzioneranno in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al venerdì, con un impegno orario del DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali;



- che la presente istituzione scolastica assicuri l'apertura da remoto a decorrere dal 19 marzo e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (o fino a nuove e differenti disposizioni normative), anche senza la presenza in sede di personale. Il Dirigente Scolastico adotterà le medesime modalità di lavoro, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità indifferibili connesse al funzionamento dell'Istituzione scolastica. Assicurerà, inoltre, la piena funzionalità dell'Istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell'attività amministrativa dell'ufficio, coordinata dal DSGA, con cui sarà in contatto costante;
- che sia garantita la presenza in sede del Dirigente e di un contingente minimo del personale amministrativo ed ausiliario nelle sole giornate in cui si dovessero presentare attività indifferibili e urgenti e che richiedano necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;
- l'esenzione dal servizio dei Collaboratori scolastici, tramite la fruizione delle ferie pregresse o di quanto stabilito dalla normativa e ricorrendo, ove ciò non fosse possibile, alla fattispecie dell'art.1256 C.C.; il predetto periodo, in riferimento alla fattispecie dell'obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all'art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici;
- che i Collaboratori scolastici rimangano comunque a disposizione dell'Amministrazione e reperibili per l'apertura dei locali scolastici, ove questa risulti necessaria ed improcrastinabile;
- che il ricevimento del pubblico abbia luogo ordinariamente in modalità telematica (e-mail, numero di telefono cellulare reso disponibile sul sito della scuola o Form da compilare direttamente sul sito web istituzionale) e in presenza solo per esigenze indifferibili, non risolvibili in modalità di lavoro agile e previo appuntamento;
- che vengano pubblicizzati i seguenti contatti di reperibilità:
 - ✓ e-mail istituzionale: paic85300a@istruzione.it
 - ✓ PEC istituzionale: paic85300a@pec.istruzione.it;
 - ✓ tel cell. 331.8528760 e 339.7313771 (con reperibilità dalle ore 8,00 alle ore 14,30);
- che venga assicurato il diritto allo studio degli alunni, ricorrendo a forme di didattica a distanza;
- che venga data informazione alle RSU d'Istituto ed alle Organizzazioni Sindacali Territoriali del presente decreto ;
- che venga dato mandato alla DSGA di coordinare e verificare il corretto espletamento del lavoro agile o l'esenzione dal servizio del personale ATA.

I termini del presente provvedimento saranno prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid19 come stabilito da conseguenti atti regolativi o fino a differenti disposizioni normative.

Il presente provvedimento:

A) resterà pubblicato per 10 giorni all'Albo Pretorio on line della presente istituzione scolastica www.icsmantegnabonanno.edu.it

B) ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia entro 60 gg dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Bisso

(documento firmato digitalmente)